



**LA LEGGE PER TUTTI**  
INFORMAZIONE E CONSULENZA LEGALE

# Reddito diminuito e revisione dell'assegno di divorzio

Autore: Consulenze | 09/05/2020



***Dopo aver concordato con la mia ex l'assegno divorzile di mantenimento, vorrei ora procedere alla sua revisione, visto che il reddito si è ridotto e atteso che è, invece, aumentato quello di mia moglie: è possibile?***

Gentile Cliente, secondo la legge **[1]**, gli ex coniugi hanno il diritto di invocare il

Tribunale competente per modificare le condizioni che regolano il divorzio, anche se si tratta di disposizioni contenute in un **accordo consensuale**. Più precisamente, la predetta facoltà si può concretizzare, semplicemente, chiedendo una variazione della misura del mantenimento già previsto.

Tuttavia, questa possibilità non può trovare accoglimento in tutti i casi, ad esempio, solo perché è trascorso molto tempo dalla sentenza di **divorzio**, ma deve essere supportata e giustificata da presupposti ben determinati.

In particolare, deve essersi verificato un cambiamento sostanziale nelle circostanze e negli elementi che, debitamente valutati, avevano condotto alla sentenza di divorzio oppure alla concordata soluzione consensuale tra gli ex. In altri termini, devono essere accaduti dei **fatti nuovi** che sono stati capaci di modificare l'equilibrio economico che, previo esame delle varie condizioni, era stato raggiunto in precedenza **[2]**.

I giudici, quindi, non possono limitarsi a prendere atto del fatto sopravvenuto che ha colpito il **patrimonio** o il **reddito** di uno dei coniugi, ma, alla luce di quanto accaduto successivamente alla sentenza di divorzio, devono confrontare le rispettive condizioni patrimoniali degli ex, comparando le reciproche **capacità economiche**. In quest'ottica, ad esempio, dovranno verificare se le risorse dell'obbligato al versamento dell'**assegno di mantenimento** sono tali, a seguito del fatto nuovo, da consentirgli il versamento del contributo già stabilito **[3]**.

A questo punto, a proposito dell'evento descritto in quesito, esso potrebbe rappresentare il fondamento per la modifica/**riduzione** dell'assegno di mantenimento, a condizione che si sia verificato un concreto peggioramento delle sue condizioni economiche, possibilmente tale da rendere difficoltoso il **pagamento** del mantenimento in corso. In questo caso, infatti, si sarebbe verificata proprio quell'alterazione dell'equilibrio economico raggiunto in sede di divorzio che si ritiene il presupposto corrente per la conseguente modifica **[4]**; alterazione a cui potrebbe aver contribuito anche il contestuale aumento delle **capacità reddituale** di sua moglie.

In conclusione, la sua **domanda di revisione**, fondata sul fatto nuovo esposto in quesito, potrebbe essere accolta solo qualora dovessero essere riconosciute le condizioni appena descritte. È consigliabile, pertanto, sottoporre ad un **legale** di fiducia il caso specifico affinché il professionista possa valutare in concreto gli

elementi anzi detti (esaminando, anche, l'attuale **capacità patrimoniale** e reddituale dei due soggetti). Ciò sarebbe utile, altresì, nell'ottica di promuovere una soluzione consensuale con la sua ex, sempre preferibile alla luce degli inevitabili margini d'incertezza di questo tipo di **procedimento**.

*Articolo tratto dalla consulenza resa dall'avvocato **Marco Borriello***

## **Note**

**[1]** Art. 710 cod. proc. civ. - Art. 9 co. 1 L. 898/1970. **[2]** Cass. sent. n. 1791/2015.

**[3]** Cass. sent. n. 14734/2016 **[4]** Cass. sent. n. 787/2017 - 11177/2019 - 1119/2020